



COMUNE DI TEGGIANO

PROVINCIA DI SALERNO

ULTERIORI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO CONTRO LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all'art. 1 dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM del 8 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha adottato sull'intero territorio nazionale ulteriori misure;

Vista l'Ordinanza n. 8 dell'8 marzo 2020 adottata dal Presidente della Regione Campania con la quale sono state assunte misure di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità, imponendo la permanenza domiciliare obbligatoria ai soggetti che rientrano dalle aree indicate dal DPCM 8 marzo 2020, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché ogni ulteriore e connessa misura precauzionale.

Vista l'Ordinanza n. 10 del 10 marzo 2020 adottata dal Presidente della Regione Campania avente ad oggetto: *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL. - Sospensione temporanea delle attività relative agli esercizi dei barbieri, parrucchieri e centri estetici.*

Vista l'Ordinanza n. 11 del 10 marzo 2020 adottata dal Presidente della Regione Campania avente ad oggetto: *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL. - Disposizioni per le attività di ristorazione, pizzerie e bar.*

Richiamato/a:

- il provvedimento sindacale già adottato in data 23 febbraio 2020;
- l'Ordinanza n. 6 del 27 febbraio 2020;
- l'Ordinanza n. 7 del 10 marzo 2020 di attivazione del C.O.C.;
- l'Ordinanza n. 8 del 11 marzo 2020;
- l'Ordinanza n. 9 del 12 marzo 2020;
- il provvedimento sindacale già adottato in data 8 marzo 2020;
- il provvedimento sindacale già adottato in data 10 marzo 2020;
- il provvedimento sindacale già adottato in data 11 marzo 2020;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. (T.U.E.L.).

RENDE NOTO CHE

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

- **Sono sospese le attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate **nell'allegato 1**, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati (*v. anche Ordinanza Presidente Regione Campania n. 12/2020*). Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- **Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)**, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (*v. anche Ordinanza Presidente Regione Campania n. 11/2020*). Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

- Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.
- Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro- alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, il Comune di Teggiano assicura lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile con il proprio personale dipendente; è consentito l'accesso agli uffici comunali esclusivamente per servizi e procedure urgenti ed indifferibili (vedi Ordinanza Sindacale n. 9 del 12.03.2020).

Le presenti disposizioni hanno decorrenza immediata e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

Cessano di produrre effetti le precedenti misure ove incompatibili con le disposizioni di cui al DPCM 11 marzo 2020.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e' punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Dalla Residenza Municipale, 12 marzo 2020



Il Sindaco
Michele DI CANDIA

Allegato 1 COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati, Supermercati, Discount di alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, Commercio al dettaglio di prodotti surgelati, Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4), Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione, Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, Farmacie, Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono, Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Allegato 2 SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività' delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività' connesse.